

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SETTORE LAVORO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 158/2015 RG

tra

- RICORRENTE -

*contro*

INPS -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante con l'av

- CONVENUTO -

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in cancelleria diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia ha convenuto in giudizio l'INPS proponendo opposizione ad avviso di addebito notificato nel gennaio 2015, mediante il quale l'Istituto chiede il pagamento di oneri contributivi e sanzioni relative all'iscrizione dello stesso alla gestione commercio per l'anno 01/2009-12/2014.

Si costituiva ritualmente l'INPS chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito di riesame della pratica, che ha condotto all'annullamento dell'avviso di addebito in sede di autotutela.

All'udienza di discussione del 15/04/2015 entrambi i procuratori chiedevano che la causa fosse decisa; il Giudice ha pertanto pronunciato la presente sentenza dandone lettura in udienza.



La domanda attrice era astrattamente fondata, tant'è che l'INPS, 'melius re perpensa', ha nelle more del giudizio riconosciuto la fondatezza della stessa ed ha interamente annullato, sia pure con ritardo, l'avviso di addebito oggetto di opposizione.

Si sarebbe dovuto pertanto senz'ombra di dubbio dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento del diritto e annullamento dell'atto amministrativo.

La causa rimane tuttavia pendente per le spese di lite, sulle quali non v'è accordo.

E' applicabile in questo caso il principio della cd. soccombenza virtuale (così, da ultima di un consolidato orientamento Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023), atteso che il provvedimento di annullamento in autotutela assunto dall'Inps risulta tardivo considerato che, come documentato dall'allegato n. 3 del ricorso, il Sig. [REDACTED] aveva proposto ricorso on-line per ottenere l'annullamento in autotutela già in data 08.05.14, rinnovando ulteriormente l'istanza, a fronte dell'inerzia dell'ente previdenziale, il 04.02.15 (cfr.doc. n. 9) e solamente in conseguenza della persistente inerzia dell'Inps, è stato costretto a promuovere il procedimento de qua.

Per altro, alla luce dell' art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13 d.l. 132/2014 e vigente per i giudizi introdotti dal 13.12.2014 (quale è quello in esame) sono previste solo tre fattispecie tassative che consentono al Giudice la compensazione delle spese, ovvero: i) la soccombenza reciproca, ii) l'assoluta novità della questione trattata e infine iii) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Non ricorrendo nel caso in esame nessuna delle tre ipotesi ora enunciate, ed a fronte dell'evidenza soccombenza virtuale dell'INPS, lo stesso va condannato a risarcire parte ricorrente delle spese di lite sostenute, nella somma che viene liquidata in dispositivo.

**P.Q.M.**

- 1) Dichiaro cessata la materia del contendere per annullamento dell'avviso di addebito opposto.
- 2) Condanna INPS alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente nello importo complessivo che si quantifica in € 1500,00 oltre ad IVA e CPA.



Reggio Emilia, 15/04/2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

